

COMUNE DI AQUILONIA

(Prov. di Avellino)

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIO-VISIVE

DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 1

FINALITA' E FUNZIONI

Il Comune di Aquilonia, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, attribuisce alla diffusione radiotelevisiva o a mezzo web delle sedute del Consiglio Comunale la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico amministrativa dell'Ente. Il presente Regolamento disciplina il servizio di videoripresa e trasmissione televisiva o a mezzo web delle riunioni pubbliche di Consiglio Comunale, che possono essere effettuate direttamente o da soggetto preventivamente autorizzato. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia.

ART. 2

AUTORITÀ COMPETENTE E INFORMATIVA

Il Sindaco è l'autorità competente per le riprese audio/video delle sedute del Consiglio Comunale e della relativa diffusione .

Il Sindaco ha facoltà, sentiti i Capigruppo consiliari, di autorizzare le riprese e trasmissioni televisive e sul web, fornendo preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini disponendo, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, che nella sala consiliare vengano affissi specifici cartelli.

ART. 3

AUTORIZZAZIONI

L'ammissione in aula consiliare di telecamere e di altri strumenti di video ripresa, l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature, devono essere autorizzati dal Sindaco, sentiti i Capigruppo consiliari, nel rispetto delle prerogative del Consiglio Comunale .

A tal fine, i soggetti interessati dovranno presentare, almeno 24 ore prima, apposita istanza di autorizzazione diretta al Sindaco nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:

1. Modalità delle riprese;
2. Finalità perseguite;
3. Modalità di trasmissione (radio visiva, web, diretta, differita. etc.).

L'autorizzazione comporterà l'obbligo, per il soggetto autorizzato, di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D.lg. n.196/2003 e s.m.i, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità per le eventuali violazioni delle norme richiamate. Essi rispondono di eventuali violazioni della succitata normativa sia in sede civile che in sede penale.

I soggetti abilitati a richiedere l'autorizzazione (TV – radio – siti Internet) devono essere registrati come testate giornalistiche al competente Tribunale ed operare in ambito locale, e/o nazionale, garantendo trasparenza, oggettività e professionalità.

Oltre ai soggetti sopra indicati è possibile procedere, previa autorizzazione del Sindaco, sentiti di Capigruppo consiliari, alla registrazione ed alla divulgazione integrale delle sedute del Consiglio Comunale via web, garantendo trasparenza, oggettività e professionalità.

Il diniego alla videoripresa viene deciso dal Sindaco, sentiti i Capigruppo consiliari.

I soggetti di cui al presente articolo devono obbligatoriamente esporre in sovrimpressione dei video trasmessi e/o pubblicati via web la seguente frase : “ IL VIDEO INTEGRALE E' DISPONIBILE SUL SITO_____”.

I Consiglieri possono concedere interviste solo all'esterno della sala, onde evitare intralcio ai lavori consiliari.

Il soggetto autorizzato non può cedere a terzi il materiale audio-video prodotto e non ne è ammesso il commercio, o altra attività a scopo di lucro.

ART. 4

PRIVACY

1. Fermo quanto previsto dal presente Regolamento, al fine di prevenire indebita diffusione dei dati qualificati come “sensibili” ai sensi del D.Lgs.n. 196/2003 e s.m.i, a tutela della riservatezza dei soggetti oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese video di discussioni contenenti dati che attengono allo stato di salute, l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni

a carattere religioso, filosofiche o sindacale, la vita e le abitudini sessuali. Il Sindaco, nei casi sopra elencati, dispone l'immediata interruzione delle video riprese.

2. Sono parimenti vietate le riprese audio-video di discussioni contenente dati qualificati come "giudiziari" ai sensi del D.Lgs.n. 196/2003 e s.m.i.

3. Le riprese audio-video di discussioni consiliari contenenti dati diversi da quelli "sensibili" o "giudiziari" che presentano tuttavia rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati possono essere limitate sulla base di richieste rese al Sindaco, da qualsiasi partecipante alla seduta consiliare .

4. Le riprese non devono rendere distinguibile:

- a) persone presenti nel pubblico;
- b) persone che intervengono a vario titolo, previa sospensione dei lavori consiliari;
- c) il personale presente ai lavori del Consiglio, ove richiesto.

5. Ciascun Consigliere Comunale od amministratore e/o partecipante alla seduta, ha il diritto di chiedere il dissenso alla ripresa video della propria immagine durante la seduta di Consiglio Comunale. Pertanto, durante l'intervento del Consigliere Comunale od amministratore e/o partecipante alla seduta, dovrà essere inquadrato l'intero Consiglio Comunale.

ART. 5

LAVORI AUDIO-VIDEO

1. La registrazione integrale delle riprese audio-video e la relativa diffusione integrale a mezzo web ed anche in modalità streaming deve essere autorizzata dal Sindaco.

2. Nel corso della seduta l'intervento verbale di ciascun consigliere o amministratore e/o partecipante alle sedute di Consiglio Comunale, dovrà essere ripreso integralmente, senza commenti fuori campo.

ART.6

RESPONSABILITA'

Ciascun Consigliere e/o partecipante alle sedute di Consiglio Comunale è responsabile delle opinioni espresse e delle dichiarazioni rese durante i dibattiti, esonerando da qualsiasi responsabilità i soggetti addetti alla registrazione delle riprese audio-video e alla loro diffusione.

ART.7

LIMITI ALLA REGISTRAZIONE, TRASMISSIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI

Non è consentito, durante la registrazione, interferire con lo svolgimento delle attività del Consiglio Comunale. Ai soggetti autorizzati è vietato esprimere opinioni o commenti durante le riprese. Non è consentito sovrapporre alcun tipo di messaggio alla trasmissione della seduta. Nella trasmissione deve essere garantita la completezza e l'imparzialità dell'informazione mediante la proposizione di tutte le posizioni emerse nel dibattito. E' consentita la trasmissione integrale o parziale della seduta, con la trasmissione di uno o più argomenti iscritti.

ART.8

ENTRATA IN VIGORE

il presente regolamento viene pubblicato all'albo per la durata di 15 giorni ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della deliberazione di approvazione l'entrata in vigore determina l'abrogazione di tutte le previgenti disposizioni regolamentari